

Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎ 0143.600411 ☒ 0143.600417
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascriviascivia.al.it

Servizio Programmazione Territoriale - Urbanistica - Ambiente

Protocollo n. 6872

Arquata Scrivia, 09/05/2016

AL MESSO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: RICHIESTA NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 18/03/2016 INERENTE PROVVEDIMENTO SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - ICIESSE S.p.A. - messa in sicurezza dello stabilimento e presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi D.M. 6 settembre 1994.

Si trasmettono, nuovamente, n. 2 copie dell'**Ordinanza Sindacale n. 02 del 18/03/2016** di cui all'oggetto, già notificata al Liquidatore Giudiziale, per la notifica al Liquidatore Sociale di seguito indicato, come da comunicazione in tal senso pervenuta via e-mail a cura dello studio "Sanzo e associati", registrata al protocollo generale del Comune al n. 6458 del 30/04/2016:

- **Rag. Raffaele Mattolini, via Pergolesi, 24, 20124 Milano, in qualità di liquidatore sociale della ditta ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - con sede in Milano, cap. 20121, Via Galleria Unione, 1 - P. IVA : 05887210150, proprietaria dell'immobile.**

Si chiede di allegare la presente comunicazione alla ordinanza.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Monica UBALDESCHI

R.N. n°


635

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Si certifica che il presente atto è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi di legge al **RAG. RAFFAELE MATTOLINI - VIA PERGOLESI n° 24 - 20124 MILANO**

Inviato in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Arquata Scrivia in data **10.05.2016**
il, **09.05.2016**

IL MESSO COMUNALE
CLAUDIO BERTINARI



RRR n° 11594794903-0

79
54





Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza Bertelli n.21. 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417

ORDINANZA n. 02 del 18/03/2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE – ICIESSE S.p.A. - messa in sicurezza dello stabilimento e presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi D.M. 6 settembre 1994.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 03 del 19/06/2014 con cui si era ordinato, alla ditta "ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) -", 1) l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza delle coperture in amianto dell'immobile catastalmente individuato al fg 12 mappale 345 (identificato con la lettera "a" nella planimetria catastale allegata all'ordinanza medesima) ai sensi D.M. 06/09/1994, nonché 2) la presentazione del programma di manutenzione e controllo dell'intero stabilimento così come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, con assegnazione dei termini per adempiere rispettivamente di 90 giorni e di 15 giorni dalla notifica, avvenuta in data 10/07/2014;

CONSIDERATE le richieste di proroga da parte della ditta destinataria dell'ordinanza, presentate in data 24/07/2014, prot. n. 10909 (sottoscritta dal consulente legale Avv. Guido Reggiani e dal Liquidatore Giudiziale Avv. Salvatore Sanzo), e in data 14/10/2014 prot. n. 14628 (sottoscritta dal consulente legale Avv. Guido Reggiani), finalizzate ad ottenere, sia la parificazione dei termini assegnati, sia il differimento degli stessi, in considerazione della particolare procedura necessaria al reperimento dei fondi necessari agli interventi, per lo stanziamento dei quali il Liquidatore Giudiziale di ICIESSE ha dovuto depositare, presso il Tribunale di Milano, apposita istanza per conferimento del relativo incarico alla ditta individuata per l'esecuzione dei lavori ordinati, "Ecogestioni s.r.l." di Piovera (Al), visto il controllo giurisdizionale cui è sottoposta ICIESSE;

DATO ATTO che in data 16/06/2015 personale tecnico di Arpa effettuava sopralluogo presso lo stabilimento ICIESSE, a seguito di segnalazione da parte di ASL AL - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, alla presenza del consulente legale della ditta ICIESSE, Avv. Guido Reggiani, e del Direttore Tecnico della "Ecogestioni s.r.l.", Sig. Francesco Ferrero, rilevando una situazione di degrado/abbandono del sito, da ascrivere presumibilmente ad atti vandalici di cui l'area è stata oggetto;

VISTA la relazione tecnica redatta da Arpa in esito al suddetto sopralluogo, pervenuta al Comune in data 14/07/2015, prot. n. 11105 e indirizzata anche ad ASL AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro e Servizio igiene Pubblica, da cui risultano sparsi, in tutta l'area recintata, rifiuti dei quali si è proceduto a campionamento, e per i quali si dovrà procedere a raccolta, classificazione, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero/smaltimento secondo normativa vigente, demandando la valutazione di tipo sanitario per le eventuali condizioni di pericolo per la salute pubblica a causa della possibile dispersione in ambiente di fibre;

VISTO il "Programma di manutenzione e controllo" redatto dalla ditta "Ecogestioni s.r.l." in data 17/06/2015, presentato al Comune in data 10/07/2015, prot. n. 10910, e indirizzato anche ad ARPA - Dipartimento di Alessandria e ad ASL AL di Casale Monferrato, in allegato a nota di trasmissione, a firma del Liquidatore Giudiziale della ditta ICIESSE S.p.A. in c.p., con cui veniva segnalato che si era adempiuto all'ordinanza sindacale n. 03/2014 anche in riferimento alla messa in sicurezza della copertura del fabbricato "a", che a tal fine era stata rimossa e smaltita dalla ditta "Ecogestioni s.r.l.";

DATO ATTO che con comunicazione prot. n. 17895 del 02/12/2015 il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente del Comune inoltrava richiesta ad ASL AL - Centro Sanitario Amianto - SISP - SPreSAL e ad Arpa - Dip. Alessandria - Polo Amianto al fine di ottenere una valutazione nel merito del "Programma di Manutenzione e Controllo" predisposto dalla ditta "Ecogestioni s.r.l." in data 17/06/2015 di cui sopra, nonché "il necessario supporto per effettuare in loco un sopralluogo inteso ad accertare l'avvenuta messa in sicurezza, sia della

copertura di cui al punto 1) dell'ordinanza, sia dell'intero sito, necessità quest'ultima che sembra emergere dal suddetto programma, finalizzata ad avviare il successivo programma di custodia", e quindi "una valutazione di tipo sanitario, che evidenzi, se del caso, eventuali condizioni di pericolo per la salute";



VISTA la comunicazione di ASL AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Reg. Uff. U. 0018835.29/02/2016, pervenuta al Comune il 29/02/2016, prot. n. 3132, riportante le risultanze del sopralluogo compiuto il 19/02/2016 presso lo stabilimento ICIESSE in questione da personale del Centro Amianto Regionale e del SISP della ASL AL, in presenza del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente del Comune, con cui si conferma la rimozione della copertura del fabbricato "a" di cui al punto 1) dell'ordinanza sindacale n. 3/2014 e si esprime la valutazione del "Piano di Manutenzione e Controllo" presentato in ottemperanza al punto 2) della stessa;

CONSIDERATO che da tale valutazione risulta che il suddetto Piano deve essere riesaminato e aggiornato in quanto "la valutazione degli indici di degrado e degli indici di esposizione per i piani quotati e piano campagna, come rappresentata dalla Ditta Ecogestioni S.r.l. nel fascicolo documentale **non corrisponde alla situazione attuale**. In particolare, durante il sopralluogo si osserva che uno degli edifici presenta al suo interno diversi materiali e macchinari degradati, mentre parte dell'edificio a fianco, presenta un crollo della copertura e della parete", e che pertanto deve essere riformulato, mediante la redazione di un nuovo "Piano di Monitoraggio e Controllo", **"integrandolo di dettagliata descrizione degli interventi già adottati nei punti a rischio inizialmente individuati (matrici friabili, cumuli esterni, impianti tecnologici) e delle criticità attuali e dei provvedimenti conseguenti**. Il documento dovrà essere corredato di documentazione fotografica e puntuale mappatura. Per quanto riguarda gli strumenti adottati dovrà essere descritto puntualmente quando e dove sono state utilizzate le barriere in polietilene, quando e dove i punti per l'incapsulatura con resine, e quando e dove i punti in cui si è scelta l'applicazione di elastomeri per la passivazione delle fibre in amianto. Inoltre, il Piano deve essere aggiornato secondo gli altri interventi elencati:

- Quali controlli periodici quadrimestrali sono stati condotti e in quali occasioni di eventi straordinari;
- Quali i risultati di ulteriori campagne di monitoraggio all'interno e all'esterno dell'edificio, successive alle prime indicate nella relazione.", come testualmente riportato;

CONSIDERATO inoltre che ASL AL, nella comunicazione di cui trattasi, chiede espressamente, alla luce di quanto evidenziato, che l'Autorità Sanitaria Locale emetta un **provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica**, "per indurre la proprietà a provvedere con la massima tempestività e tramite ditta specializzata e autorizzata alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti nell'ex stabilimento e al loro smaltimento secondo le disposizioni di legge; alla messa in sicurezza dell'area durante le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti allo scopo di evitare dispersioni delle fibre all'esterno, dove insistono numerose abitazioni; infine alla messa in sicurezza anche sotto il profilo dell'accessibilità.";

RITENUTO pertanto necessario ed improcrastinabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emissione del presente provvedimento con i contenuti di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e conformemente a quanto indicato nella comunicazione di ASL AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Reg. Uff. U. 0018835.29/02/2016, alla ditta:

- ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - con sede in Milano, cap. 20121, Via Galleria Unione, 1 - P. IVA : 05887210150, in qualità di proprietaria dell'immobile, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20122, Via Verziere, 11;

- 1) **L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO SITO DELLO STABILIMENTO ICIESSE, CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 12 MAPPALI 345 E 354 MEDIANTE:**
- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti e loro smaltimento secondo le disposizioni di legge;
 - messa in sicurezza dell'area durante le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti allo scopo di evitare dispersioni delle fibre all'esterno, dove insistono numerose abitazioni;
 - messa in sicurezza anche sotto il profilo dell'accessibilità, mediante adozione delle necessarie misure atte ad impedire accessi all'area da parte di persone non autorizzate;
- 2) **LA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO" DELL'INTERO STABILIMENTO AI SENSI DEL D.M. 6 SETTEMBRE 1994, integrandolo di dettagliata descrizione degli interventi già adottati nei punti a rischio inizialmente individuati (matrici friabili, cumuli esterni, impianti tecnologici) e delle criticità attuali e dei provvedimenti conseguenti. Il documento dovrà essere corredato di documentazione fotografica e puntuale mappatura. Per quanto riguarda gli strumenti adottati dovrà essere descritto puntualmente quando e dove sono state utilizzate le barriere in polietilene, quando e dove i punti per l'incapsulatura con resine, e quando e dove i punti in cui si è scelta l'applicazione di elastomeri per la passivazione delle fibre in amianto. Inoltre, il Piano deve essere aggiornato secondo gli altri interventi elencati:**
- *Quali controlli periodici quadrimestrali sono stati condotti e in quali occasioni di eventi straordinari;*
 - *Quali i risultati di ulteriori campagne di monitoraggio all'interno e all'esterno dell'edificio, successive alle prime indicate nella relazione."*

DISPONE

- che la messa in sicurezza di cui al punto 1) risulti completata entro **90 (NOVANTA) giorni** dalla notifica della presente;
- che il Programma di manutenzione e controllo di cui al punto 2) pervenga entro **15 (QUINDICI) giorni** dalla notifica della presente;

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui al punto 1), si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, nonché all'esecuzione in danno a cura del Comune, fatte comunque salve le sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;
- qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui al punto 2), si procederà secondo le disposizioni dell'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- b) La notifica della presente ordinanza al Signor:
Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20122, Via Verziere, 11, in qualità di legale rappresentante, quale liquidatore giudiziale, della ditta ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - con sede in Milano, cap. 20121, Via Galleria Unione, 1 - P. IVA : 05887210150, proprietaria dell'immobile;
- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 18/03/2016



IL SINDACO
Paolo SPINETO

R.N. n° 636
NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Si certifica che il presente atto è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi di legge al RAQ. RAFFAELE MATTO BIANCHI VIA

PERGOSESI n° 24 - 20124 MUSO

Inviato in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Arquata Scrivia in data 10.03.2016

il 09.03.2016

IL MESSO COMUNALE
CLAUDIO BOTTARO

RRR n° MS94796903-0



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417

ORDINANZA **n. 07 del 17/10/2016**

OGGETTO: PROROGA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 18/03/2016 – ICIESSE S.p.A. - caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016 con cui si era ordinato, alla ditta "ICIESSE S.P.A. in Concordato Preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.): 1) l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza dell'intero sito dello stabilimento, catastalmente individuato al foglio 12 mappali 345 e 354 e 2) la presentazione di un nuovo "programma di manutenzione e controllo" dell'intero stabilimento ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, con assegnazione dei termini per adempiere rispettivamente di 90 giorni e di 15 giorni dalla notifica, avvenuta in data 18/04/2016 al liquidatore giudiziale e in data 12/05/2016 al liquidatore sociale;

CONSIDERATO che, a fronte di richiesta presentata dal Commissario Giudiziale della società ICIESSE S.P.A. in C.P. in data 27/05/2016, registrata al protocollo generale del Comune al n. 7966 del 30/05/2016, in occasione della trasmissione del "programma di manutenzione e controllo" in ottemperanza al punto 2) dell'ordinanza, si è riunito tavolo tecnico in data 14/06/2016, allo scopo di programmare al meglio e di coordinare gli interventi presso lo stabilimento ICIESSE come ordinati al punto 1) dell'ordinanza medesima;

VISTO il verbale in data 14/06/2016 redatto in occasione del tavolo tecnico, in esito al quale si è dato atto che, stante le disponibilità economiche dell'ICIESSE in C.P., e compatibilmente con l'ottenimento dell'autorizzazione del giudice alla spesa, al fine di dare ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016, sarebbero stati effettuati con priorità, entro il 11 agosto 2016, gli interventi di messa in sicurezza più urgenti, consistenti nell'incapsulamento all'interno dei capannoni per la presenza di amianto e nell'intervento sulle recinzioni e sugli accessi per interdire l'accesso al sito, anche mediante collocazione di idonea cartellonistica, convenendo peraltro che la caratterizzazione delle altre sostanze, diverse dall'amianto, potesse attuarsi una volta che fosse avvenuta la messa in sicurezza conseguente alla presenza di amianto, così come peraltro stabilito dalla normativa specifica in materia.

DATO ATTO che in data 18/06/2016 personale tecnico di ASL AL effettuava sopralluogo presso lo stabilimento ICIESSE, alla presenza del tecnico redattore del Piano di Manutenzione e Controllo e del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente del Comune, formulando conseguentemente una richiesta di provvedimento ordinativo, registrata al prot. gen. del Comune n. 9365 del 20/06/2016, che puntualizzasse ulteriormente i contenuti dell'ordinanza n. 02/2016, in corso di attuazione, tanto che con propria nota in pari data, prot. n. 9423, si provvedeva a sollecitare l'intervento presso il liquidatore giudiziale di ICIESSE S.P.A. in C.P.;

ATTESO che il Giudice Delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in merito alla Procedura n. 17/2010 ha autorizzato in data 20/07/2016 gli interventi ordinati ritenuti più urgenti, cioè quelli necessari, con riferimento al tavolo tecnico del 14/06/2016, ad evitare nell'immediato il disperdimento di fibre libere assicurando nel contempo l'inaccessibilità del sito, e che pertanto gli stessi sono stati eseguiti entro i termini prescritti, come risulta dalle comunicazioni pervenute a cura del Liquidatore Giudiziale in data 13/08/2016, prot. n. 12411, 22/08/2016, prot. n. 12659 e 09/09/2016, prot. n. 13413, comprendente la documentazione tecnica redatta dalla ditta esecutrice degli interventi;

VISTA la comunicazione in merito pervenuta dal Liquidatore Giudiziale in data 10/08/2016, prot. n. 12217, con cui, in riferimento al tavolo tecnico del 14/06/2016, egli fa presente che, pur persistendo le criticità di carattere economico-finanziario da parte di ICIESSE in liquidazione, essendo la Procedura disponibile a concertare nuove tempistiche in merito agli adempimenti che residuassero rispetto a quanto statuito nell'ordinanza in questione, richiede proroga dei termini in relazione alle predette attività;



RITENUTO pertanto opportuno e necessario, proprio al fine di tutelare la salute pubblica, di concedere proroga del termine assegnato per portare a termine gli interventi ordinati al punto 1), primo comma, dell'ordinanza sindacale n. 02/2016 e precisamente "caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti e loro smaltimento secondo le disposizioni di legge", ordinando nel contempo che, nel porre in essere le suddette operazioni, si proceda, conformemente a quanto evidenziato nella comunicazione di ASL AL registrata al prot. gen. del Comune n. 9365 del 20/06/2016 più sopra richiamata, a:

- elaborare specifico piano di caratterizzazione del sito;
- rendere operativo quanto più tempestivamente possibile quanto previsto dal programma di controllo e manutenzione presentato;

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, alla ditta:

- ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - con sede in Milano, cap. 20121, Via Galleria Unione, 1 - P. IVA : 05887210150, in qualità di proprietaria dell'immobile, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20121, Corso di Porta Nuova, 18, nonché dal liquidatore sociale Dott. Raffaele MATTOLINI, domiciliato in Milano, Cap. 20124, Via Pergolesi, 24:
- 1) **CHE L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO SITO DELLO STABILIMENTO ICIESSE, CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 12 MAPPALI 345 E 354, consistente nella CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI E LORO SMALTIMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, come ordinato al punto 1), primo comma, dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 18/03/2016, SIA EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE DEL 11/02/2017, a valere quale PROROGA DI SEI MESI dell'ordinanza predetta;**
 - 2) **CHE SIA ELABORATO CONTESTUALMENTE SPECIFICO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO;**
 - 3) **CHE SIA RESO OPERATIVO QUANTO PIÙ TEMPESTIVAMENTE POSSIBILE QUANTO PREVISTO DAL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESENTATO;**

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui ai punti 1) e 2), si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'imposizione delle sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;
- qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui al punto 3), si procederà secondo le disposizioni dell'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

La notifica della presente ordinanza ai Signori:

- Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20121, Corso di Porta Nuova, 18, in qualità di legale rappresentante, quale liquidatore giudiziale, della ditta ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - con sede in Milano, cap. 20121, Via Galleria Unione, 1 - P. IVA : 05887210150, proprietaria dell'immobile;
- Dott. Raffaele MATTOLINI, domiciliato in Milano, Cap. 20124, Via Pergolesi, 24, quale liquidatore sociale della ditta ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo;

- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 17/10/2016



IL SINDACO
Dott. Alberto BASSO



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascriviascrivia.al.it

ORDINANZA n. 01 del 17/02/2017

OGGETTO: PROROGA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 18/03/2016 e successiva O.S. n. 07 del 17/10/2016 – ICIESSE S.r.l. in C.P. - caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti.

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti propri provvedimenti:

- A) ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016 con cui si era ordinato, alla ditta "ICIESSE S.P.A. in Concordato Preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.): 1) l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza dell'intero sito dello stabilimento, catastalmente individuato al foglio 12 mappali 345 e 354 e 2) la presentazione di un nuovo "programma di manutenzione e controllo" dell'intero stabilimento ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, con assegnazione dei termini per adempiere rispettivamente di 90 giorni e di 15 giorni dalla notifica, avvenuta in data 18/04/2016 al liquidatore giudiziale e in data 12/05/2016 al liquidatore sociale;
- B) ordinanza sindacale n. 07 del 17/10/2016 con cui si era ordinato, alla ditta "ICIESSE S.P.A. in Concordato Preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.): 1) che l'intervento di completamento della messa in sicurezza dell'intero sito dello stabilimento Iciesse, catastalmente individuato al foglio 12 mappali 345 e 354, consistente nella caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti e loro smaltimento secondo le disposizioni di legge, come ordinato al punto 1), primo comma, dell'ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016, sia effettuato ENTRO IL TERMINE DEL 11/02/2017, a valere quale PROROGA DI SEI MESI dell'ordinanza predetta; 2) che sia elaborato contestualmente specifico piano di caratterizzazione del sito; 3) che sia reso operativo quanto più tempestivamente possibile quanto previsto dal programma di controllo e manutenzione presentato;

CONSIDERATO che, a fronte di richiesta presentata dal Commissario Giudiziale della società ICIESSE S.P.A. in C.P. in data 27/05/2016, registrata al protocollo generale del Comune al n. 7966 del 30/05/2016, in occasione della trasmissione del "programma di manutenzione e controllo" in ottemperanza al punto 2) dell'ordinanza di cui al punto A), si è riunito tavolo tecnico in data 14/06/2016, allo scopo di programmare al meglio e di coordinare gli interventi presso lo stabilimento ICIESSE come ordinati al punto 1) dell'ordinanza medesima, in esito al quale si è dato atto che, stante le disponibilità economiche dell'ICIESSE in C.P., e compatibilmente con l'ottenimento dell'autorizzazione del giudice alla spesa, al fine di dare ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016, sarebbero stati effettuati con priorità, entro il 11 agosto 2016, gli interventi di messa in sicurezza più urgenti, consistenti nell'incapsulamento all'interno dei capannoni per la presenza di amianto e nell'intervento sulle recinzioni e sugli accessi per interdire l'accesso al sito, anche mediante collocazione di idonea cartellonistica, convenendo peraltro che la caratterizzazione delle altre sostanze, diverse dall'amianto, potesse attuarsi una volta che fosse avvenuta la messa in sicurezza conseguente alla presenza di amianto, così come peraltro stabilito dalla normativa specifica in materia;

ATTESO che il Giudice Delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Milano in merito alla Procedura n. 17/2010 ha autorizzato in data 20/07/2016 gli interventi ordinati ritenuti più urgenti, cioè quelli necessari, con riferimento al tavolo tecnico del 14/06/2016, ad evitare nell'immediato il disperdimento di fibre libere assicurando nel contempo l'inaccessibilità del sito, e che pertanto gli stessi sono stati eseguiti entro i termini prescritti, come risulta dalle comunicazioni pervenute a cura del Liquidatore Giudiziale in data 13/08/2016, prot. n. 12411, 22/08/2016, prot. n. 12659 e 09/09/2016, prot. n. 13413, comprendente la documentazione tecnica redatta dalla ditta esecutrice degli interventi;

APPRESO inoltre, a seguito di sopralluogo presso lo stabilimento Iciesse effettuato dagli operatori del Centro Sanitario Amianto e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL AL in data 07/12/2016, che alcuni degli interventi posti in essere per il confinamento del materiale contenente amianto risultano parzialmente vanificati in considerazione del tempo trascorso dal momento dell'attuazione della messa in sicurezza completata in agosto, come risulta da comunicazione di ASL AL pervenuta al Comune in data 30/12/2016, prot. n. 19317, tanto che il predetto ente inviava richiesta ad ARPA – Dipartimento di Alessandria – di effettuare un monitoraggio rappresentativo per durata, della qualità dell'aria in punti sensibili esterni allo stabilimento, atto ad escludere la presenza di fibre di amianto respirabili e di

composti chimici potenzialmente pericolosi per la salute, dispersi in atmosfera, e riconducibili alla precedente attività Iciesse;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Liquidatore Giudiziale in data 10/02/2017, registrata al protocollo generale del Comune al n. 2208 del 13/02/2017, con cui, in riferimento alla necessità di effettuare la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti e loro smaltimento secondo le disposizioni di legge, come ordinato, che avrebbe dovuto concludersi entro il giorno 11/02/2017, egli fa presente che si è in attesa dell'autorizzazione ad eseguire le attività da parte del Giudice Delegato, al quale era stata inoltrata istanza con allegato preventivo di ditta specializzata, ditta che aveva indicato in 4 – 6 settimane l'arco temporale necessario ad effettuare l'intervento di caratterizzazione e con cui il Liquidatore stesso chiede conseguentemente che sia concessa ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che la suddetta autorizzazione da parte del Giudice Delegato è stata ottenuta in data 15/02/2017, come da comunicazione in tal senso pervenuta via posta elettronica in data 16/02/2017 a cura dell'ufficio di staff del Liquidatore Giudiziale e come tale è stata acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 2470 del 16/02/2017;

PRESO ATTO inoltre che Arpa – Polo Amianto, proprio in data 16/02/2017 ha iniziato la campagna di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse, come richiesto dal ASL AL, nell'area circostante lo stabilimento, mediante posizionamento degli strumenti atti ad effettuare la campagna di rilevamento delle fibre, attività che non era stata avviata fino a tale data a causa delle avverse condizioni meteo, in quanto pioggia, neve e umidità rendono inefficace il rilevamento, mentre le attuali previsioni meteorologiche indicano un miglioramento relativamente stabile nel periodo;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, proprio al fine di tutelare la salute pubblica, di concedere proroga del termine assegnato per portare a termine gli interventi ordinati al punto 1), primo comma, dell'ordinanza sindacale n. 02/2016 e precisamente "*caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti e loro smaltimento secondo le disposizioni di legge*", già prorogato, con propria ordinanza n. n. 07 del 17/10/2016, al 11/02/2017, ribadendo nel contempo che, nel porre in essere le suddette operazioni, si proceda, conformemente a quanto evidenziato da ASL AL, a:

- elaborare specifico piano di caratterizzazione del sito;
- rendere operativo quanto più tempestivamente possibile quanto previsto dal programma di controllo e manutenzione presentato;

RILEVATA inoltre l'intervenuta variazione di ragione sociale della ditta Iciesse S.p.A., che ad oggi risulta ICIESSE S.R.L. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - P. IVA : 13070240158, ancora legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20121, Corso di Porta Nuova, 18, nonché dal liquidatore sociale Dott. Raffaele MATTOLINI, domiciliato in Milano, Cap. 20124, Via Pergolesi, 24:

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, alla ditta:

- ICIESSE S.R.L. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - P. IVA : 13070240158, in qualità di proprietaria dell'immobile, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20121, Corso di Porta Nuova, 18, nonché dal liquidatore sociale Dott. Raffaele MATTOLINI, domiciliato in Milano, Cap. 20124, Via Pergolesi, 24:

CHE L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO SITO DELLO STABILIMENTO ICIESSE, CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 12 MAPPALI 345 E 354, consistente nella CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI E LORO SMALTIMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, come ordinato al punto 1), primo comma, dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 18/03/2016, il cui termine di realizzazione è stato differito al 11/02/2017 con Ordinanza Sindacale n. 07 del 17/10/2016, **SIA EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE DEL 11/08/2017, a valere quale ulteriore PROROGA DI SEI MESI dell'ordinanza predetta;**

- 2) **CHE SIA ELABORATO CONTESTUALMENTE SPECIFICO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO;**
- 3) **CHE SIA RESO OPERATIVO QUANTO PIÙ TEMPESTIVAMENTE POSSIBILE QUANTO PREVISTO DAL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESENTATO;**

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui ai punti 1) e 2), si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'imposizione delle sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;
- qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui al punto 3), si procederà secondo le disposizioni dell'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- b) La notifica della presente ordinanza ai Signori:
 - Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "Sanzo e associati", con sede in Milano, Cap. 20121, Corso di Porta Nuova, 18, in qualità di legale rappresentante, quale liquidatore giudiziale, della ditta ICIESSE S.R.L. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.) - P. IVA : 13070240158, proprietaria dell'immobile;
 - Dott. Raffaele MATTOLINI, domiciliato in Milano, Cap. 20124, Via Pergolesi, 24, quale liquidatore sociale della ditta ICIESSE S.R.L. in concordato preventivo;
- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 17/02/2017



IL SINDACO
Dott. Alberto BASSO

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascrivia.al.it

ORDINANZA **n. 02 del 21/01/2022**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE – Fallimento Iciesse s.r.l. in liq.ne - messa in sicurezza delle coperture contenenti amianto

IL SINDACO

PREMESSO che già a far data dall'ottobre 2012 è emersa all'attenzione del Comune la questione della presenza di coperture in amianto in stato di conservazione non buono, collocate sui capannoni di proprietà della ditta in allora denominata ICIESSE S.p.A., sita in Via XXV Aprile 51, di cui si allega estratto planimetrico catastale ed estratto planimetrico satellitare al fine di costituire parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, per una completa comprensione dei contenuti della medesima;

RICHIAMATI in merito i seguenti atti:

- 1) la relazione di servizio pervenuta in data 17/10/2013 al prot. comunale n. 16782 da parte di ARPA AL contenente le risultanze degli accertamenti effettuati nel corso del 2013, per i fabbricati "A" (tettoia fabbricato a confine abitazione privata) e "B" (capannone tetto a botte), come da estratto planimetrico catastale succitato, risultati con coperture contenenti amianto con indice di degrado discreto, indice di esposizione medio, non necessitanti alcuna azione da intraprendere al momento e, per lo stato del manufatto e l'indice di esposizione, nessun intervento di bonifica previsto, oltre che, non essendo previsto un intervento di rimozione urgente, la prescrizione nei confronti del proprietario dell'immobile di porre in essere le misure previste ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 in materia di controlli e manutenzione dei materiali contenenti amianto;
- 2) la successiva comunicazione in data 03/02/2014 prot. comunale n. 1814 da parte del Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto di ASL AL, con la quale si segnalava che, a seguito di ulteriori accertamenti, eseguiti dal personale tecnico del centro predetto in data 19/12/2013, si ravvisava la necessità di attuare un tempestivo intervento di messa in sicurezza delle coperture dell'immobile confinante con il mappale 40, identificato nel sopralluogo del 12/03/2013 con la lettera "A", nella planimetria catastale allegata;
- 3) l'ordinanza sindacale n. 03 del 19/06/2014 con cui si era ordinato, alla ditta "ICIESSE S.P.A. in concordato preventivo - Procedura n. 17/2010 Decreto di Omologa n. 12555/10 (N. 59320/2010 R.G.)", l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza delle coperture in amianto dell'immobile identificato con la lettera "A" ai sensi D.M. 06/09/1994, nonché la presentazione del programma di manutenzione e controllo dell'intero stabilimento così come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, successivamente prorogata e poi ottemperata;

CONSIDERATO che, in occasione dell'esecuzione del programma di manutenzione e controllo, effettuato, per conto della ICIESSE S.P.A. in c.p., dalla ditta "Ecogestioni s.r.l." di Piovera (AI) e presentato nel maggio 2016, veniva riscontrata la presenza di amianto nelle coperture dei fabbricati identificati nell'allegata planimetria con le lettere "B" (peraltro già riscontrato da Arpa), "E" ed "F";

DATO ATTO che il perdurare della situazione di abbandono ed il presumibile peggioramento delle condizioni di degrado delle coperture di cui trattasi ha indotto il Comune, a fronte dell'assenza di intervento da parte del soggetto che ha in disponibilità il sito Iciesse in esame, a partecipare al BANDO REGIONALE PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO AI SENSI ART. 4 DELLA L.R. 30/2008. D.G.R. N. 13-2968 DEL 12/03/2021. D.D. 26 MARZO 2021, N. 175, inoltrando l'apposita istanza di contributo in data 30/07/2021, prot. n. 10814, corredata degli allegati richiesti, onde reperire i fondi necessari all'esecuzione in danno dei precedenti provvedimenti rimasti inottemperati;

ATTESO che nel contempo, con istanza prot. comunale n. 11318 in data 10/08/2021, è stato richiesto ad Arpa di verificare lo "stato di degrado" e l'"indice di esposizione" delle coperture dei capannoni "E" ed "F", che non avevano ottenuto tale verifica in passato, nonché del capannone "B", stante il tempo trascorso dalla precedente valutazione avvenuta nel 2013, e che Arpa trasmetteva la propria relazione di valutazione in data 28/10/2021 ad Asl AI e per conoscenza al Comune, registrata al protocollo generale al n. 15447 del 29/10/2021;

VISTA la relazione di ASL AL n. NAO-42-C7/2021 in data 22/11/2021 e relativa valutazione dell'Analisi di Rischio, redatta in conformità al protocollo regionale di cui a DGR 40-5094 del 18/12/2012, pervenuta al Comune per il tramite di Arpa in data 24/11/2021 e registrata al protocollo generale al n. 16871 del 25/11/2021;

CONSIDERATO che dalla suddetta valutazione risulta quanto segue:

- **per i capannoni "E" ed "F"**: sulla base dell'integrazione tra l'indice di degrado "pessimo/degrado avanzato" delle coperture e l'indice di esposizione "medio" delle stesse, **l'Analisi di rischio prevede l'esecuzione di intervento di rimozione della copertura entro 3 mesi** dalla valutazione, ai fini della tutela della salute pubblica;
- **per il capannone "B"**: sulla base dell'integrazione tra l'indice di degrado "scadente" delle coperture e l'indice di esposizione "medio" delle stesse, **l'Analisi di rischio prevede l'esecuzione di intervento di bonifica della copertura entro 12 mesi** dalla valutazione, ai fini della tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario ed improcrastinabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emissione del presente provvedimento con i contenuti di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che, stante l'urgenza di provvedere, nel caso di specie, non risulta necessaria la comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 legge 241/1990 e s.m.i.;

ULTERIORMENTE CONSIDERATO che, a mente della più recente giurisprudenza amministrativa (su tutte, C.d.S. Ad Plen. n. 3/2021), la responsabilità – ed i connessi oneri – per la bonifica e messa in sicurezza dei siti grava in ogni caso anche sulla curatela fallimentare;

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, a:

- **Fallimento Iciesse s.r.l. in liquidazione** – C.F. e P.IVA 13070240158 con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria degli immobili, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale/curatore fallimentare Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso "LCA Studio Legale" con sede in 2021 Milano, Via della Moscova, 18:
- 1) **L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE DEI CAPANNONI INDICATI CON LE LETTERE "E" (contorno blu nell'allegato estratto planimetrico satellitare) ED "F" (contorno giallo nell'allegato estratto planimetrico satellitare) negli allegati estratti planimetrici dello stabilimento Iciesse, catastalmente individuati al foglio 12 mappali 345 e 354;**
 - 2) **L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DELLE COPERTURE DEL CAPANNONE INDICATO CON LA LETTERA "B" (contorno rosso nell'allegato estratto planimetrico satellitare) negli allegati estratti planimetrici dello stabilimento Iciesse, catastalmente individuato al foglio 12 mappale 354;**

DISPONE

- che la rimozione delle coperture di cui al punto 1) risulti completata **ENTRO 3 (TRE) MESI** dalla notifica della presente;
- che la bonifica delle coperture di cui al punto 2) risulti completata **ENTRO 12 (DODICI) MESI** dalla notifica della presente;

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito, si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, nonché all'esecuzione in danno a cura del Comune, fatte comunque salve le sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- b) La notifica della presente ordinanza al Signor:
Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso "LCA Studio Legale" con sede in 2021 Milano, Via della Moscova, 18, in qualità di legale rappresentante, quale liquidatore giudiziale/curatore fallimentare del **Fallimento Iciesse s.r.l. in liquidazione** – C.F. e P.IVA 13070240158 con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24 alle pec:
- salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it
- f236.2018milano@pecfallimenti.it
- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:


- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 21/01/2022


IL SINDACO
Dott. Alberto BASSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Estratto planimetrico catastale allegato a Ordinanza Sindacale n. 02 del 21/01/2022



Estratto planimetrico satellitare allegato a Ordinanza Sindacale n. 02 del 21/01/2022





COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417

Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascrivia.al.it

ORDINANZA **n. 09 del 20/05/2022**

OGGETTO: PROROGA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 21/01/2022 – Fallimento Iciesse s.r.l. in liq.ne - messa in sicurezza delle coperture contenenti amianto

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 02 del 21/01/2022 (**All. 1**) con cui è stato ordinato al Fallimento della Società "ICIESSE S.r.l. in Liquidazione" (C.F. 13070240158) con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria dell'immobile:

1) entro **TRE** mesi dalla notifica dell'Ordinanza stessa, l'esecuzione dell'intervento di **rimozione delle coperture dei capannoni indicati con le lettere "E" ed "F"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuati al foglio 12 mappali 345 e 354;

2) entro **DODICI** mesi dalla notifica dell'ordinanza stessa, **l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle coperture del capannone indicato con la lettera "B"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuato al foglio 12 mappale 354;

VISTA l'istanza a data 20 aprile 2022 (**All. 2**) con la quale il Curatore Fallimentare del suddetto Fallimento ha informato l'Amministrazione scrivente:

- di essersi adoperato per l'individuazione di un soggetto (appaltatore) sufficientemente qualificato per l'esecuzione degli interventi ridetti;
- di avere all'uopo richiesto specifica Autorizzazione al Giudice Fallimentare per essere autorizzato all'affidamento dell'appalto volto all'esecuzione dell'intervento di cui al pt. 1) dell'Ordinanza n. 02/2022;
- di voler comunque richiedere **proroga** dei termini per l'esecuzione di cui all'intervento n. 1) dell'Ordinanza n. 02/2022, non essendo riuscito – nel termine di mesi tre dalla sua notifica – ad approntare l'esecuzione dell'intervento;

CONSTATATO che, pur non avendo il Fallimento della Società ICIESSE S.r.l. in liquidazione, entro la data del 21 aprile 2022 (ovverosia entro TRE mesi dalla notifica del provvedimento n. 02 del 21/01/2022), ultimato l'intervento di cui al n. 1) dell'Ord. n. 02/2022, ha di contro provato di avere avviato le attività propedeutiche all'esecuzione dell'intervento stesso, individuando il soggetto imprenditore cui appaltare l'esecuzione dell'intervento e domandando – con specifica istanza – al competente Tribunale Fallimentare l'autorizzazione ad impegnare le somme necessarie all'esecuzione dell'intervento;

VISTA la comunicazione in data 3 maggio 2022 con la quale il Legale del Fallimento ICIESSE S.p.A., Avv. G. Reggiani, ha trasmesso all'Amministrazione il Decreto del Tribunale di Milano in data 22/04/2022 (**All. 3**) con cui il Fallimento stesso è stato Autorizzato dal Giudice della Procedura all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione delle opere di cui alla vista Ordinanza all'Impresa VICO S.r.l.;

CONSIDERATO il preminente interesse a che la suddetta attività venga ultimata nel più breve tempo possibile e considerata altresì la manifestata disponibilità del soggetto intimato all'immediata esecuzione della stessa (come comprovato dalla richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare di procedere al relativo impegno di spesa);

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, proprio al fine di tutelare la salute pubblica, di concedere proroga del termine assegnato per portare a termine gli interventi ordinati al punto 1) dell'Ordinanza n. 2/2022 e precisamente **"rimozione delle coperture dei capannoni indicati con le lettere "E" ed "F"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuati al foglio 12 mappali 345 e 354;

;

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, alla ditta:

- Fallimento ICIESSE S.r.l. in Liquidazione (C.F. 13070240158) - con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria dell'immobile, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "LCA", con sede in Milano, Cap. 20121, Via della Moscova, n. 18:
- 1) **CHE L'INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE DEI CAPANNONI INDICATI CON LE LETTERE "E" ED "F"**, come ordinato al punto 1), primo comma, dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 21/01/2022, **SIA EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE DEL 20/08/2022**, a valere quale PROROGA DI MESI 4 dell'ordinanza predetta (e mesi TRE dalla data di concessione della proroga stessa).
 - 2) Nulla è innovato o modificato per ciò che concerne il termine di esecuzione dell'intervento di cui al n. 2) della stessa Ordinanza n. 2/2022

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito di cui ai punti 1), si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'imposizione delle sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- b) La notifica della presente ordinanza al Signor:
 - Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "LCA", con sede in Milano, Cap. 20121, Via della Moscova, 18, in qualità di legale rappresentante, alle pec:
 - salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it
 - f236.2018milano@pecfallimenti.it
- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 20/05/2022

IL SINDACO
Dott. Alberto BASSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - ☎0143.600411 📠0143.600417
Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - www.comune.arquatascrivia.al.it

ORDINANZA n. 01 del 23/02/2023

OGGETTO: SECONDA PROROGA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 21/01/2022 – Fallimento Iciesse s.r.l. in liq.ne - messa in sicurezza delle coperture contenenti amianto.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 02 del 21/01/2022 (**All. 1**) con cui è stato ordinato al Fallimento della Società "ICIESSE S.r.l. in Liquidazione" (C.F. 13070240158) con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria dell'immobile:

- 1) entro **TRE** mesi dalla notifica dell'Ordinanza stessa, l'esecuzione dell'intervento di **rimozione delle coperture dei capannoni indicati con le lettere "E" ed "F"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuati al foglio 12 mappali 345 e 354;
- 2) entro **DODICI** mesi dalla notifica dell'ordinanza stessa, **l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle coperture del capannone indicato con la lettera "B"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuato al foglio 12 mappale 354;

RICHIAMATA inoltre l'ordinanza sindacale n. 09 del 20/05/2022, con cui è stato ordinato al Fallimento della Società "ICIESSE S.r.l. in Liquidazione" (C.F. 13070240158) con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria dell'immobile:

- 1) CHE L'INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE DEI CAPANNONI INDICATI CON LE LETTERE "E" ED "F", come ordinato al punto 1), primo comma, dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 21/01/2022, SIA EFFETTUATO **ENTRO IL TERMINE DEL 20/08/2022**, a valere quale **PROROGA DI MESI 4** dell'ordinanza predetta (e mesi TRE dalla data di concessione della proroga stessa).
- 2) Nulla è innovato o modificato per ciò che concerne il termine di esecuzione dell'intervento di cui al n. 2) della stessa Ordinanza n. 2/2022;

DATO ATTO che l'intervento di rimozione delle coperture dei capannoni "E" ed "F", ordinato al punto 1) dell'ordinanza n. 02/2022 e prorogato al punto 1) dell'ordinanza n. 09/2022, è stato eseguito, come risulta dalla documentazione pervenuta al riguardo in data 30/09/2022;

VISTA l'istanza in data 9 gennaio 2023, registrata al protocollo comunale n. 345 del 10/01/2023 (**All. 2**) con la quale il Curatore Fallimentare del suddetto Fallimento ha informato l'Amministrazione scrivente:

- di essersi adoperato per portare a compimento, per il tramite della ditta Vico s.r.l. su incarico del Fallimento, i lavori relativi ai capannoni "E" ed "F";
- di avere chiesto al Comune, ed ottenuto da quest'ultimo, un elenco dettagliato di tutte le restanti attività di bonifica e ripristino ambientale dell'area Iciesse, al dichiarato fine di darne evidenza nel bando di vendita della stessa, avendo peraltro ricevuto una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di ditta interessata (Idromolare Srl);
- di aver ricevuto un'offerta da parte di tale ditta interessata all'acquisto del sito, formulata sulla base dell'elenco ricevuto dal Comune, la cui efficacia risultava tuttavia subordinata al rilascio di proroga per l'esecuzione degli interventi di bonifica sulle coperture del capannone "B", di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 02/2022, onde avere a disposizione le tempistiche tecnicamente necessarie per poter proseguire le opere in questione;
- di voler quindi richiedere **proroga** dei termini per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento n. 2) dell'Ordinanza n. 02/2022, non essendo riuscito – nel termine di un anno dalla sua notifica, cioè entro il 21 gennaio 2023 – ad approntare l'esecuzione dell'intervento;

RILEVATO che nella succitata istanza di proroga il Curatore Fallimentare ha portato a conoscenza l'Amministrazione scrivente circa la necessità di:

- ottenere l'approvazione del piano di liquidazione da parte del competente Tribunale, sulla base dell'offerta da ultimo ricevuta e modificata in conformità agli adempimenti ambientali prescritti, il cui tempo stimato è di trenta giorni;
- avviare la procedura competitiva il cui tempo di pubblicità è pari a quarantacinque giorni;
- procedere all'aggiudicazione ed al trasferimento e all'immissione nel possesso, il cui tempo stimato minimo è di trenta giorni;
- avviare e completare i lavori, il cui tempo stimato è di centoventi giorni;
- ottenere quindi **proroga** dei termini per l'esecuzione di cui all'intervento n. 2) dell'Ordinanza n. 02/2022 di **centoventi giorni per l'avvio delle opere e di ulteriori centoventi giorni per il relativo completamento** a far data dall'inizio dei lavori;

ACQUISITA peraltro la relazione di Arpa – Centro Regionale Amianto Ambientale, circa il campionamento dell'amianto aerodisperso, a seguito della campagna effettuata a cavallo degli anni 2021 – 2022, su richiesta del Comune prot. n. 14813 del 18/10/2021, pervenuta al Comune in data 19/01/2023 prot. n. 934, dalle cui conclusioni emerge come non siano stati rilevati, nel periodo considerato da novembre 2021 a giugno 2022, superamenti del valore soglia OMS per gli ambienti di vita;

CONSIDERATO che, al fine di meglio sviscerare la problematica in questione, in data 23/01/2023 si è tenuto incontro presso il Comune di Arquata Scrivia, nel corso del quale gli Enti partecipanti, Arpa e Asl AI, si sono anche recati nel sito ICIESSE, prendendo visione della situazione ambientale, in esito al quale si è stabilito, tra l'altro, che:

- in ragione dello stato di conservazione della copertura del capannone "B", siccome visionata durante il sopralluogo, ed in ragione delle altre emergenze istruttorie acquisite (id est relazione di Arpa circa il campionamento amianto aerodisperso a seguito campagna effettuata a cavallo degli anni 2021 – 2022) nulla osta alla concessione della proroga richiesta da ICIESSE con nota prot n. 345 del 10/01/2023 da parte degli Enti, ciascuno per quanto di competenza;
- qualora si verificassero eventi meteo-climatici intensi e avversi (es. forti venti, trombe d'aria, ecc.), la proprietà dovrà eseguire una verifica della copertura in eternit del predetto capannone "B", relazionando al Comune sullo stato dei fatti e sull'avvio immediato della rimozione in presenza di evidenti danni, al fine di evitare danni alla popolazione;

CONSIDERATO il preminente interesse a che l'impianto ex ICIESSE venga acquisito da soggetto economicamente capiente, il quale possa provvedere alla bonifica del sito nel più breve tempo possibile e considerata altresì la manifestata necessità del soggetto intimato (Fallimento) a finalizzare la procedura di cessione a terzi del sito, costituente, nell'illustrazione del Fallimento, la modalità più rapida (e sicura) per giungere all'esecuzione delle opere ordinate, tenendo conto della situazione di dissesto del Fallimento e della volontà di risolvere definitivamente la questione ambientale del sito;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, proprio al fine di tutelare la salute pubblica:

- di concedere proroga del termine assegnato per portare a termine gli interventi ordinati al punto 2) dell'Ordinanza n. 2/2022 e precisamente **"bonifica delle coperture del capannone indicato con la lettera "B"** nell'allegata planimetria dello stabilimento ICIESSE, catastalmente individuato al foglio 12 mappale 354;

RITENUTO PERALTRO ED ANCHE, conformemente a quanto stabilito nell'incontro/sopralluogo tenutosi in data 23/01/2023 più sopra richiamato, che, qualora si verificassero eventi meteo-climatici intensi e avversi (es. forti venti, trombe d'aria, ecc.), la proprietà dovrà eseguire una verifica della copertura in eternit del predetto capannone "B", relazionando al Comune sullo stato dei fatti e sull'avvio immediato della rimozione in presenza di evidenti danni, al fine di evitare danni alla popolazione;

RICHIAMATA la normativa di seguito indicata:

- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il Decreto 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6 comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257";
- il Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici (D.G.R. 40-5094 del 18 dicembre 2012);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Parte Quarta - Titolo I - e successive modifiche, integrazioni e disposizioni normative correlate;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, alla ditta:

- Fallimento ICIESSE S.r.l. in Liquidazione (C.F. 13070240158) - con sede in Milano, cap. 20124, Via G. Battista Pergolesi, 24, in qualità di proprietaria dell'immobile, legalmente rappresentata dal liquidatore giudiziale Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "LCA", con sede in Milano, Cap. 20121, Via della Moscova, n. 18:
- 1) **CHE L'INTERVENTO DI BONIFICA DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE INDICATO CON LA LETTERA "B", come ordinato al punto 2) dell'Ordinanza Sindacale n. 02 del 21/01/2022, SIA EFFETTUATO COME SEGUE:**
- **ENTRO IL TERMINE DEL 21/05/2023 (120 giorni dal 21/01/2023) l'avvio documentato delle opere di bonifica;**
 - **ENTRO IL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI dal predetto avvio: il completamento dell'intervento di bonifica;**
- a valere quale **PROROGA** dell'ordinanza predetta, per un tempo massimo di duecentoquaranta giorni, e pertanto **ENTRO IL 18/09/2023, TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE L'INTERVENTO DEVE RISULTARE COMPLETAMENTE ULTIMATO;**
- 2) qualora si verificassero eventi meteo-climatici intensi e avversi (es. forti venti, trombe d'aria, ecc.), DI ESEGUIRE SENZA RITARDO UNA VERIFICA DELLA COPERTURA in eternit DEL PREDETTO CAPANNONE "B", relazionando al Comune sullo stato dei fatti e sull'avvio immediato della rimozione in presenza di evidenti danni, al fine di evitare danni alla popolazione;

AVVERTE

- che, qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito al punto precedente, si procederà alla denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'imposizione delle sanzioni di cui all'art. 15 della Legge 27/03/1992 n. 257, ove applicabili, nonché al D.Lgs. 152/2006, ove ricorra il caso di specie;

DISPONE

- a) La preventiva comunicazione del presente atto, in quanto ordinanza contingibile e urgente ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al Prefetto di Alessandria, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- b) La notifica della presente ordinanza al Signor:
 - Avv. Salvatore SANZO, domiciliato presso lo studio legale "LCA", con sede in Milano, Cap. 20121, Via della Moscova, 18, in qualità di legale rappresentante, alle pec:
 - salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it
 - f236.2018milano@pecfallimenti.it
- c) L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia;
- d) La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, ad ARPA Piemonte dipartimento di AL, ad ASL AL ed al Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi da Amianto, nonché al Comando di Polizia Municipale di Arquata Scrivia per le verifiche in ordine al rispetto dell'ordinanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Arquata Scrivia, 23/02/2023

IL SINDACO
Dott. Alberto BASSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa